

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 30/10/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n. 38

Oggetto: **DECRETO “RISTORI”: ULTERIORI SEI SETTIMANE DI TRATTAMENTI CIGO, ASO E CIGD**

RIFERIMENTI

- Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, articolo 12

IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto “Ristori”) concede ulteriori sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, in base alla perdita o meno di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto “Ristori”), all’articolo 12, introduce **ulteriori sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD** a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le sei settimane devono essere collocate nel **periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021** e, in base alla **perdita o meno** di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un **contributo addizionale a carico dei datori di lavoro**.

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

Destinatari del nuovo blocco di sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD introdotte dal DL “Ristori” sono i **datori di lavoro** che **sospendono o riducono l’attività lavorativa** per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da **COVID-19** con riferimento al **periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

Si tratta, in particolare, di:

- **datori di lavoro** ai quali sia stato **già interamente autorizzato** l'ulteriore **periodo di nove settimane** di cui all'art. 1, comma 2, DL n. 104/2020 (si tratta della **seconda tranche di nove settimane** delle diciotto complessive concesse dal Decreto "Agosto") e **decorso il periodo autorizzato**;

Il ricorso alle nuove sei settimane di ammortizzatore sociale presuppone, dunque, che siano già state autorizzate interamente le ulteriori nove settimane relative alla seconda tranche delle diciotto settimane complessive concesse dal DL n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato.

- **datori di lavoro** appartenenti ai **settori** interessati dal **DPCM 24 ottobre 2020** che dispone la **chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive** per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, a titolo di esempio, di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie per i quali il DPCM 24 ottobre 2020 ha imposto l'apertura tra le ore 5.00 e fino alle 18.00, nonché di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali per i quali il provvedimento ha disposto la sospensione dell'attività (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

COLLOCAZIONE TEMPORALE

Le **sei settimane** di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD devono essere collocate nel **periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

Con riferimento a tale periodo (**16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021**), le **sei settimane** in oggetto costituiscono la **durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19**.

I **periodi di integrazione** precedentemente richiesti e **autorizzati ai sensi dell'art. 1, DL n. 104/2020** (dunque, periodi riferiti alle diciotto settimane concesse dal Decreto "Agosto"), **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020**, sono **imputati, ove autorizzati, alle sei settimane** previste dal DL n. 137/2020.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Analogamente a quanto previsto dal DL n. 104/2020 limitatamente alla seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive riconosciute dallo stesso, anche le **sei settimane** introdotte dal **DL n. 137/2020** comportano, per i **datori di lavoro** che ne beneficiano, il **pagamento di un contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto** tra il **fatturato aziendale del primo semestre 2020** e quello del **corrispondente semestre del 2019**.

Nello specifico, il **contributo addizionale** è pari al:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto **alcuna riduzione del fatturato**.

Il **contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro** che

- hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**,
- hanno **avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019**,
- **appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

RISORSE STANZIATE

Per il finanziamento delle sei settimane di trattamenti previste dal DL n. 137/2020 è concesso un limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in

- 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di CIGO e Assegno ordinario e
- 473,3 milioni di euro per i trattamenti di CIGD.

L'INPS provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziato. Qualora riscontri che è stato raggiunto il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

FONDI DI SOLIDARIETÀ ALTERNATIVI

I Fondi di solidarietà alternativi (di cui all'art. 27, D.Lgs n. 148/2020) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario relativo alle sei settimane previste dal DL n. 137/2020 con le medesime modalità in precedenza indicate. A tali fini è previsto lo stanziamento, a carico del bilancio dello Stato, del limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto interministeriale.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani